

DIRITTO Penale
Reato
Contravvenzionale

Prof. Adabella Gratani



REATI sono distinti in delitti e contravvenzioni.

- art. 39 c.p. *"i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice"*

Il criterio distintivo è formale, basato sulla pena prevista.

- art. 17 c.p. le pene per i delitti sono l'ergastolo, la reclusione e la multa, per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.

- ❑ La contravvenzione è un reato considerato di minore gravità e offensività.
- ❑ SI È RITENUTO CHE i reati contravvenzionali – fossero quelli deputati a punire illeciti cd. di **disobbedienza**, incentrati cioè sulla **violazione della normativa amministrativa di settore**

Reato CONTRAVVENZIONALE

collocazione

Nozione per distinzione

ratio

(artt. 650-734bis c.p.)

Il libro III del c.p. è dedicato alle **contravvenzioni**, diviso in tre TITOLI :

1. contravvenzioni di Polizia;
2. contravvenzioni concernenti l'attività sociale della P.A.;
3. contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza.

Reato CONTRAVVENZIONALE

CARATTERI

Per la punibilità è richiesta almeno l'elemento psicologico della colpa perché??

- ❑ 42 comma 2 c.p.,
- ❑ regola, nel delitto si risponde solo per dolo

*nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non l'ha commesso con dolo, **salvi** i casi di delitto colposo (o preterintenzionale) previsti dalla legge*

- ❑ 42 comma 4 c.p. «*nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa*»

Cassazione penale, sez. III , 23/09/1983

In tema di contravvenzioni in materia di lavoro, non è invocabile, in caso di condanna, la violazione dell'art. 43 c.p. per difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato; premesso, infatti, che tali reati sono punibili sia a titolo di **dolo** che di **colpa**, va osservato che tale fatto concerne, invece, la conoscenza della legge, la cui ignoranza è inammissibile a norma dell'art. 5 c.p.

FATTO

In tema di rapporto di lavoro e previdenza sociale, qualora le parti abbiano erroneamente manifestato la volontà di stipulare un rapporto di lavoro autonomo anziché subordinato

Reato CONTRAVVENZIONALE

PENE ACCESSORIE

X le contravvenzioni vi sono **specifiche** pene accessorie (art. 19 c.p.):

- la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ai sensi dell'art. 35 c.p.;
- la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'art. 35bis c.p.

Cassazione penale , sez. VI , 04/06/1986

La pena accessoria (**sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese**) prevista dall'art. 35-bis, *introdotto con l'art. 123 l. 24 novembre 1981 n. 689, sulle modifiche al sistema penale*, è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 31 (condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte - interdizione) e 33 c.p. (condanna per delitto colposo), a tutte le ipotesi contravvenzionali senza distinguere tra **contravvenzioni** commesse con **dolo** o con **colpa**.

Reato CONTRAVVENZIONALE

CARATTERI

DELITTO Tentato

- IL LEGISLATORE QUALIFICA ESPRESSAMENTE l'art. 56 cp come delitto tentato e pertanto esclude le contravvenzioni
- Per il tentativo ex art. 56 cp occorre il dolo
- Le contravvenzioni si puniscono sia dolo/sia colpa
- Ergo non è configurabile il tentativo, norma generale e titolo autonomo di REATO
per le contravvenzioni, sicché la disciplina nell'art. 56 c.p. riguarda solo i delitti
SIA IN SENSO FORMALE ,
SIA IN SENSO SOSTANZIALE

Reato CONTRAVVENZIONALE

CARATTERI

Estinzione - oblazione

- ❑ le contravvenzioni **possono** essere estinte prima del giudizio mediante **oblazione**, prevista dagli artt. 162 e 162bis c.p., non applicabili ai delitti

Cassazione penale , sez. III , 18/04/2019 , n. 36405

La procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale prevista dal d.lg. n. 152 del 2006, art. 318 bis , e s.s. è applicabile anche nel caso **in cui, previo accertamento dell'assenza di danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette**, l'autorità amministrativa di vigilanza competente **non abbia impartito prescrizioni** per regolarizzare la situazione di fatto che integra la contravvenzione accertata.

Cassazione penale , sez. III , 25/09/2019 , n. 49718

In tema di reati **ambientali**, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 , delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle **contravvenzioni**, non è causa di improcedibilità dell'azione penale.

Reato CONTRAVVENZIONALE

CARATTERI

Estinzione – prescrizione

- ❑ i termini per la prescrizione, previsti dall'art. 157 c.p., sono più brevi per le contravvenzioni rispetto ai delitti

Reato CONTRAVVENZIONALE

CARATTERI

Competenza

- la competenza è del Tribunale Monocratico,
- salvo che per le contravvenzioni che il **D.Lgs. n.274/2000** (Giudice di Pace e si procede d'ufficio).

Reato CONTRAVVENZIONALE

CARATTERI

Misure di sicurezza

- ❑ Sono applicabili i provvedimenti del giudice, ex art. 205 c.p., in tema di misure di sicurezza.

L'articolo 203 c.p. : "Agli effetti della legge penale, **è socialmente pericolosa** la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale **ha commesso taluno** dei fatti indicati nell'articolo precedente, **quando è probabile** che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133".

Il [codice penale](#) individua tre categorie di delinquenti socialmente pericolosi:

1. Il delinquente abituale (art.102-103 cp);
2. Il delinquente professionale (art.109cp);
3. Il delinquente per tendenza (art.108 cp).

Reato CONTRAVVENZIONALE

CARATTERI

Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza

– art. 25, co. 3, Cost. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 199 cp Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Art. 205 cp Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa [sentenza di condanna](#) o [di proscioglimento](#).

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1. nel caso di condanna, durante l' esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
2. nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;
3. in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge

Le misure di sicurezza "personali"

si distinguono in "detentive" e " non detentive".

Sono misure di sicurezza "detentive":

1. L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2. Il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3. Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario;
4. Il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza "non detentive":

1. La libertà vigilata;
2. Il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
3. Il divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche;
4. L'espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato.

Sono misure di sicurezza "patrimoniali" :

1. La cauzione di buona condotta;
2. La confisca.

Reato CONTRAVVENZIONALE

CARATTERI

Diverso dalle Misure di sicurezza

MS presuppongono la commissione di **un fatto di reato o di quasi reato** – come nelle ipotesi previste dagli artt. 49 e 115 CP

Le misure di **prevenzione**

MP prescindono da tale presupposto e sono applicate sulla base di **indizi di pericolosità** contemplati da specifiche norme di legge.

- MP che traggono origine "dalla repressione penale degli **oziosi e dei vagabondi**
- In epoca liberale si trattò del domicilio coatto previsto dalla legge Pica 1863 contro il brigantaggio, in epoca fascista si trattò del confinò previsto dai due testi unici di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S. 1926 e 1931).
- LEGGE n. 1423 del 1956 (recante Misure di prevenzione nei confronti **delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità**)

Reato CONTRAVVENZIONALE

CARATTERI

Le misure di **prevenzione**

- ❑ Alcune emergenze politiche indussero ad affiancare alla persecuzione penale - legata al principio di tassatività ed alla natura giurisdizionale dell'accertamento - **un regime parallelo, i cui effetti afflittivi erano presentati come meno gravi della pena ma**, di minore difficoltà di irrogazione, perché affidata all'Esecutivo
- ❑ ritenute ammissibili dalla **Corte costituzionale (sentenze n. 2 e n. 11 del 1956)** anche se non sono espressamente previste dalla Costituzione

Corte di Cassazione, SSUU Penali, sentenza 28 marzo – 18 novembre 2019, n. 46595

“La prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico”.

Reato CONTRAVVENZIONALE

Le misure di **prevenzione**

limitate le **categorie dei soggetti** destinatari delle misure di prevenzione AD OGGI SONO STATI ELIMINATE:

- dei "proclivi a delinquere" (Corte Cost., sent. n. 177 del 1980)
- dei cd."abituamente dediti a traffici delittuosi" (Corte Cost., sent. n. 24 del 2019)
- "dare ragioni di sospetto" (**abrogata**)
- "trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in casi di prostituzione", (L. n. 1423 del 1956, art. 5, co 3) **abrogata**
- "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" (sentenza n. 25/2019 Corte Costituzionale dich ill.cost. art. 75, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 159 del 2011)

DLG 159/2011 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, AGG. 2017*

- obbligo del sorvegliato speciale di portare con sé ed esibire la carta di permanenza (D.Lgs. n. 159/2011, art. 8, co 7), qualificando la condotta come violazione dell'art. 650 c.p. (Cass SS UU, n. 32923 del 29/05/2014)

Reato CONTRAVVENZIONALE

CARATTERI

Abitualità

❑ ART. 102 CP **Abitualità PRESUNTA DALLA LEGGE**

È dichiarato *delinquente abituale* chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della *stessa indole*, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato *pene detentive* o è stato sottoposto a *misure di sicurezza detentive*

❑ ART. 103 CP **Abitualità ritenuta dal giudice,**

Fuori DALL'ART. 102 CP, la *dichiarazione di abitualità nel delitto* è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato *condannato* per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, **se** il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia *dedito al delitto*

Art. 104 cp Abitualità nelle contravvenzioni

Chi, dopo essere stato *condannato* alla pena dell'arresto **per tre** *contravvenzioni della stessa indole*, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato **contravventore abituale**, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia *dedito al reato*.

Cass. pen. n. 26867/2017 del 29 maggio 2017

La nozione di comportamento abituale non può essere assimilata a quella della **recidiva**, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la **conseguenza che ex art. 104 cp assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede.**

Reato CONTRAVVENZIONALE

CARATTERI

Recidiva

- ❑ l'istituto della **recidiva**, disciplinato dall'art. 99 c.p., non trova applicazione per le contravvenzioni.

Art. 99 cp Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un **delitto** non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo **delitto** non colposo:

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1.1) se il nuovo **delitto** non colposo è della stessa indole;

2.2) se il nuovo **delitto** non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3.3) se il nuovo **delitto** non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro **delitto** non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei **delitti** indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo **delitto** non colposo.

IL REATO Contravvenzionale

650 cp

INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' (art. 650 c.p.)

- Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità
- per ragione di giustizia
- o di sicurezza pubblica,
- o d'ordine pubblico o d'igiene,
- è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206

- E' **norma penale in bianco**
- reato **sussidiario** alla altra fattispecie speciale
- giurisprudenza ha sostenuto che, salvo eventuali motivi di urgenza, il provvedimento deve essere redatto in forma scritta.

IL REATO Contravvenzionale

650 cp

Per **provvedimento legalmente dato per motivi di giustizia,**

- l'invito a seguirlo rivolto da un ufficiale della P.G. ad un cittadino per esigenze inerenti all'accertamento di un reato;
- l'invito ad esibire la carta di circolazione ad un posto di polizia, entro un termine congruo dato da un agente di Polizia ad un automobilista al momento del controllo sprovvisto.

per ragioni di sicurezza pubblica,

- chi si rifiuta di obbedire all'ordine del guardiacaccia di consegnare l'arma;
- chi non rispetta il divieto di circolazione in determinate zone imposte dal Prefetto per motivi di sicurezza pubblica, per esigenza di natura militare o per motivi di interesse pubblico;
- chi non ottempera all'ordine impartito da un agente preposto ai servizi di Polizia Stradale di rimuovere il proprio veicolo, lasciato parcheggiato in zona di sosta vietata e costituente un pericolo o intralcio alla circolazione.

di ordine pubblico

- chiunque, partecipando ad una manifestazione autorizzata, non ottempera all'ordine, legalmente dato dall'autorità, per ragioni di ordine pubblico, di sgombrare una strada per consentire il traffico veicolare;
- chi non ottempera all'ordine dato dal Prefetto, di non far legna in un bosco per non provocare reazioni da parte degli interessati.

ragioni d'igiene

- chi non ottempera all'ordinanza prefettizia che dispone che la vendita del pesce deve avvenire esclusivamente in una zona ben delimitata del mercato;
- chi non ottempera alle disposizioni impartite dal sindaco, per prevenire il pericolo di infezioni mediante la chiusura di pozzi e cisterne .

IL REATO depenalizzato

No delitto/No contravvenzione

DEPENALIZZAZIONE E ABROGAZIONE (D.Lgs. n.7/2016 e D.Lgs. n.8/2016)

Il criterio generale seguito è quello di **depenalizzare i reati** per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda previsti al di fuori del c.p. e una serie di reati presenti invece nel c.p.

ECCEPITO i reati in materia di:

- edilizia e urbanistica;
- ambiente, territorio e paesaggio;
- alimenti e bevande;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza pubblica;
- giochi d'azzardo e scommesse;
- armi ed esplosivi;
- elezioni;
- finanziamento ai partiti;
- omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contributi previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l'importo non superi 10mila Euro annui

Le nuove sanzioni amministrative così determinate:

- sanzione amministrativa da 5mila a 15mila Euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a 6 mesi;
- sanzione amministrativa da 5mila a 30mila Euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a 1 anno;
- sanzione amministrativa da 10mila a 50mila Euro per i delitti e le contravvenzioni punite con una pena detentiva superiore ad 1 anno.

IL REATO depenalizzato

No delitto/No contravvenzione

nel CP

Nel dettaglio, sono ben 41 le fattispecie trasformate in illeciti civili e amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie, **con l'obiettivo di ottenere un effetto deterrente più elevato.**

Di seguito l'elenco:

•**Reati contro la persona** - Ingiuria (art. 594 c.p.)

Reati contro la fede pubblica

- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

- Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'articolo 486 c.p. Atto privato (art. 488 c.p.)

- Uso di atto falso. Atto privato (art. 489 comma 2 c.p.)

- Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (art. 490 c.p.)

Reati contro la moralità e il buon costume

- Atti osceni (art. 527 comma 1 c.p.)

- Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 comma 1 e 2 c.p.)

Reati contro il patrimonio

- Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)

- Danneggiamento semplice (art. 635 comma 1 c.p.)

- Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.)

Contravvenzioni

- Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 comma 1 e 2 c.p.)

- Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.)

- Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 comma 1, 2 e 3 c.p.)

- Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726 c.p.)

Sostanze stupefacenti- Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28 comma 2 D.P.R n.309/1990)

Codice della Strada- Guida senza patente (art. 116 co 15 D.Lgs. n.285/1992)
Previdenza- Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 D.L. n.463/1983)
Riciclaggio D.Lgs. n.231/2007
- Omessa identificazione (art. 55 comma 1)
- Omessa registrazione (art. 55 comma 4)
Fallimento- Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari da parte del p.u. (art. 235 R.D. n.267/1942)
Società- Impedito controllo ai revisori (art. 29 D.Lgs. n.39/2010)
Assegni bancari- Emissione di assegno da parte dell'istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 R.D. n.1736/1933)
Aborto- Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge (art. 19 comma 2 L. n.194/1978)
Diritto d'autore- Abusiva concessione in noleggio (art. 171quater L. n.633/1941)
Pubblica sicurezza- Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11 R.D. n.234/1931)
Guerra- Omissione di denuncia di beni (art. 3 D.Lgs. luogotenenziale n.506/1945)
Macchine utensili- Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 L. n.1329/1965)
Commercio- Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (art. 16 D.L. n.745/1970)

Contrabbando D.P.R. n.43/1973 (artt. 282-294)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285)
- Contrabbando nelle zone extradoganali (art. 286)
- Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291)
- Altri casi di contrabbando (art. 292)
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294)

Reato CONTRAVVENZIONALE

Onere della prova e buona fede

Cassazione civile , sez. II , 17/12/2019 , n. 33441

Cassazione civile , sez. VI , 13/05/2019 , n. 12629

Cassazione civile , sez. II , 31/07/2018 , n. 20219

Cass. Civ., n. 19759 del 2015

L'esimente della **buona fede**, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni solo quando

- sussistano elementi **positivi** idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge
- esso risulti **inevitabile**, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta
- l'autore dell'infrazione **abbia fatto tutto il possibile** per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua **buona fede**.

PRINCIPIO DI DIRITTO

IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI L'ONERE DELLA PROVA SI INVERTE

COMPETE AL SUPPOSTO REO DIMOSTRARE LA PRORIA CONDOTTA NON RIMPROVERABILE

FATTO ESEMPIO

escluso la **buona fede** OVE

in un contratto di locazione HANNO autorizzato un uso diverso da quello agricolo, mutando di fatto la destinazione d'uso e incorrendo nella sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche relative all'attività di estrazione svolta su terreno agricolo

Reato CONTRAVVENZIONALE

La buona fede E le CIRCOLARI

Tribunale , Milano , 06/11/2013

In tema di **buona fede** nelle **contravvenzioni**, incorre in errore scusabile l'imputato destinatario, diretto e indiretto, di una **pluralità di statuizioni**, promananti dalla p.a., che uniformemente hanno ingenerato un legittimo affidamento in ordine alla legittimità dell'attività da lui svolta.

FATTO

smaltimento di traversine ferroviarie, in cui la concentrazione di cresoto, importante al fine di capire se tali traversine fossero o meno riutilizzabili o costituissero rifiuti pericolosi, con smaltimento a parte, era stata oggetto di disamina e interpretazione da parte di amministrazioni pubbliche e provinciali, con scambio di atti e pareri, favorevoli all'operato della società poi imputata.

Cassazione penale , sez. III , 07/02/2017 , n. 24585

In tema di reati antisismici, la contravvenzione di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. 380 del 2001 è applicabile a tutte le opere realizzate in zona sismica, indipendentemente dalla funzione statica dalle stesse svolte; né può rilevare un'eventuale **buona fede** dell'imputato per essersi uniformato ad una **circolare amministrativa**, occorrendo la dimostrazione che questi versasse in una situazione di errore scusabile, tenuto conto del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità in materia di obblighi di informazione sulla normativa settoriale.

CONTRAVVENZIONI

Continuazione (art. 81 cpv cp)

**Cassazione penale , sez. III , n. 45941 del 01/10/2019 ,
Cassazione penale , sez. III , n. 10235 del 24/01/2013 ,
Cassazione penale , sez. III , 30/05/1988
Cassazione penale , sez. III , 15/04/1985**

La continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, essendo richiesto, per la sua configurabilità, **l'unicità del disegno criminoso** è di natura intellettuale e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali.

FATTO

in materia di sicurezza sul lavoro

OVE la volontarietà della condotta è desunta dalla realizzazione di opere edilizie nonostante il **rigetto** della richiesta di rilascio del prescritto titolo abilitativo

CONCORSO tra

delitti e CONTRAVVENZIONI

1 ORIENTAMENTO

- concezione monista, per la quale l'[art. 110 c.p.](#), parlando di concorso di persone **nel medesimo reato**, legittima una concezione unitaria della partecipazione criminosa. Pertanto risulta impossibile operare una diversificazione dell'elemento soggettivo.

- [art. 113 c.p.](#) *Cooperazione NEL DELITTO COLPOSO*

limita esplicitamente il concorso colposo alla sola ipotesi di delitto

colposo come è facile apprendere tanto dalla rubrica della norma quanto dall'incipit della disposizione (*nel delitto colposo*) e dal trattamento sanzionatorio dalla stessa previsto (ciascuno dei partecipi soggiace *alle pene stabilite per il delitto stesso*)

2 ORIENTAMENTO

concezione pluralista, nel concorso eventuale è possibile discernere l'atteggiamento psicologico di ciascun concorrente, stante la presenza di una pluralità di reati quanti sono i soggetti concorrenti.

- condividono il fatto materiale ma non anche l'atteggiamento psicologico.
- gli artt. **48** (errore determ da altrui inganno), **111** (determinaz di persona non imputabile o non punibile), **112** (aggravanti) e **116** (reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti) c.p., prevedono l'incriminazione di fattispecie concorsuali eterogenee sotto il profilo soggettivo

QUINDI è generalmente la fattispecie del concorso doloso nel delitto colposo, configurabile nel caso di condotta atipica dolosa posta in essere da un soggetto che strumentalizza l'altrui condotta colposa.

le ipotesi di concorso di persone caratterizzate da **atteggiamenti soggettivi omogenei**;

- ❑ in particolare, il concorso doloso nei delitti e nelle contravvenzioni dolose, per i quali è sufficiente quanto disposto dall'[art. 110 c.p.](#),
- ❑ e il concorso colposo nei delitti e nelle contravvenzioni colpose, rispettivamente disciplinati dagli [artt. 113](#) e [110 c.p.](#)

posizioni discordanti, invece, emergono – tanto in dottrina quanto all'interno della giurisprudenza di legittimità – con riguardo alle fattispecie di concorso di persone con **coefficiente psicologico eterogeneo (dolo e colpa)**.

CONCORSO tra delitti e CONTRAVVENZIONI

FATTO ES.

- la responsabilità **colposa** del medico psichiatra in caso di omicidio **doloso** commesso dal paziente.
- Il medico, CHE sospendendo in maniera imprudente il trattamento farmacologico cui era sottoposto il paziente ricoverato in una comunità, ne aveva determinato lo scompenso psichico, ritenuto la causa della crisi nel corso della quale lo stesso paziente, poi ritenuto non imputabile, aveva aggredito e ucciso uno degli operatori che lo accudiva

configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso

purché il reato del partecipe fosse previsto anche nella forma colposa
e la regola cautelare violata dall'agente fosse diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo **prevedibile** dall'agente.

cfr. Cass. pen., Sez. III, 20 marzo 1991, n. 5017, Rv. 187331; [Cass. pen., Sez. IV, 11 ottobre 1996, n. 9542, Rv. 206798](#) cfr. [Cass. pen., Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 39680](#); [Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 2007, n. 10795](#); [Cass. pen., Sez. IV, 12 novembre 2008, n. 4107](#); [Cass. pen., Sez. IV, 14 luglio 2011, n. 34385](#); [Cass. pen., Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 22042](#)

Reato **CONTRAVVENZIONALE** **AMBIENTALE**

Cassazione penale , sez. III , 11/02/2020 , n. 15965

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 452-undecies, comma 4, c.p. per contrasto con l' art. 3 Cost. , nella parte in cui prevede, per i soli **delitti** indicati nel comma primo della medesima disposizione **e non anche per**

le **contravvenzioni ambientali** previste dal d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 , che, in caso di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, non possa essere disposta la **confisca** delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati.

Per le **contravvenzioni ambientali**, trova applicazione la **confisca** di cui all' art. 260-ter, comma 4 , dello stesso d.lg., **che ha natura eminentemente sanzionatoria**, mentre la **misura ablatoria prevista dal codice penale presenta una funzione risarcitoria e ripristinatoria**).

Reato CONTRAVVENZIONALE AMBIENTALE

L'attribuzione al diritto penale di un ruolo sanzionatorio mitigato che interviene in caso di violazione della normativa amministrativa di settore è la prospettiva che il legislatore nazionale ha accolto negli anni in campo ambientale paventando una prospettiva di relazione attenuata tra beni di rilevanza costituzionale, ponendo in ultima analisi la tutela dell'ambiente (nemmeno citata nella parte prima della Costituzione e con solo un richiamo all'art. 117 in tema di ripartizione di competenze

Una condotta lontano

- **da una nozione antropocentrica dell'ambiente e**
- **dai dettami eurounitari che hanno sempre avvocato l'introduzione di effettive e efficaci misure proporzionali e dissuasive a condotte antiecolgiche.**

L'attuazione della direttiva 2008/99 con modifiche del cp, introduce oltre alle contravvenzioni anche alcuni delitti «attenuati»

Inficia gli obiettivi di una tutela ambientale ad oggi largamente disattesa

In ragione di una mancata cultura e di un legislatore che si accompagna ad un delegato affetto da frenesia e condotta dissociativa (A.Gratani)

Reato CONTRAVVENZIONALE

Stradale

E DIRITTO UE

Direttiva 2011/82/UE per

- facilitare lo scambio di informazioni relative a una serie di infrazioni stradali e
- l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni collegate a queste infrazioni:
 - eccesso di velocità,
 - mancato uso della cintura di sicurezza,
 - mancato arresto davanti al semaforo rosso,
 - guida in stato di ebbrezza,
 - guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti,
 - mancato uso del casco protettivo,
 - circolazione su una corsia vietata e
 - uso indebito di telefono cellulare durante la guida.
- **La direttiva permetteva alle autorità di uno Stato membro l'introito delle multe stradali comminate per infrazioni sul proprio territorio commesse da residenti in altri Stati membri, accedendo ai dati nazionali sull'immatricolazione dei veicoli, in modo da individuare la persona responsabile.**

SENTENZA CGUE nella causa C-43/12 DEL 6 MAGGIO 2014

di ANNULLAMENTO della Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 per erronea base giuridica.

- Gli effetti della direttiva annullata sono stati salvaguardati per un termine massimo di un anno, per ragioni di certezza del diritto, e per evitare conseguenze negative all'obiettivo del miglioramento della **sicurezza stradale** nella politica dei trasporti dell'Ue.
- La proposta della Commissione UE era stata correttamente avanzata in materia di trasporti.
- Invece entrambe le Istituzioni **UE hanno inteso prediligere la base giuridica sulla cooperazione di polizia focalizzando la finalità allo scambio delle informazioni transfrontaliere in materia di infrazioni alla sicurezza stradale, assicurandone la relativa sicurezza dei dati**
- La Corte riconosce che il sistema di scambio informazioni è strumentale al perseguire **lo scopo principale di migliorare la sicurezza stradale.**

Reato CONTRAVVENZIONALE TRASMISSIBILITA'

Personalità (giuridica e fisica) della sanzione? E DIRITTO UE

Con sentenza del 5 marzo 2015, causa C-343/13, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato il principio secondo cui l'articolo 19, paragrafo 1, della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, va interpretato nel senso che una «fusione mediante incorporazione», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva,

- **comporta la trasmissione, alla società incorporante, dell'obbligo di pagare l'ammenda inflitta**
- con decisione definitiva **successivamente** a tale fusione per infrazioni al diritto del lavoro
- **commesse dalla società incorporata precedentemente alla fusione stessa.**

Diritto Penale
Reato
contravvenzionale

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione

